

## SEGRETERIE NAZIONALI

Roma, 18 marzo 2019

Spett.le FEDERRETI

(Dott. Maresca)

Spett.le FISE ACAP

(Dott. Cipullo)

Prot. n. 74/2019/SU/AUTDE/ne

**Oggetto: Vs. comunicazione del 14 marzo 2019  
Invio istanza interpello all'Agenzia delle Entrate e relativa Vs. iniziativa  
unilaterale su accantonamento contributi EBINAT**

Preso visione della Vs comunicazione in oggetto, nella quale si evidenzia che le Associazioni Datoriali in indirizzo, hanno convenuto di dare indicazione alle rispettive società aderenti che, a partire dal versamento trimestrale previsto per il prossimo mese di aprile, le stesse in via provvisoria, accantonino la quota di contribuzione dovuta all'ente, in attesa di acquisire risposta al quesito, posto dalle medesime Associazioni Datoriali, all'agenzia delle entrate.

Tale indicazione risulta in evidente violazione con il disposto dell'articolo 56 del CCNL - Ente Bilaterale - che fissa l'erogazione (e non l'accantonamento) di specifica contribuzione mensile da parte delle aziende per ciascun lavoratore in forza.

Peraltro eventuali disposizioni successive che possano intervenire da parte dell'agenzia delle entrate in merito ad alcuni aspetti contributivi, non giustificano assolutamente da parte delle aziende, soluzioni di continuità neanche sospensive della erogazione dei contributi, dell'attività, delle prestazioni stabilite dal CCNL e dallo statuto di EBINAT nel rispetto dei principi e degli scopi dell'Ente stesso.

Inoltre per configurare correttamente la gravità dell'iniziativa da Voi assunta, è bene rammentare che quanto pattuito tra le parti nel testo contrattuale, costituisce un complesso di norme inscindibile come esplicitamente stabilito dall'articolo 63 del CCNL stesso.

Di conseguenza vi diffidiamo dal dare seguito a quanto da Voi indicato nella Vs comunicazione in oggetto, sottolineando altresì che qualora registrassimo una adesione conseguente da parte delle imprese alle vostre indicazioni, saremmo costretti ad attivare tutte le iniziative necessarie nei confronti di dette aziende, non escludendo tra queste le istanze previste dall'articolo 28 legge 20/5/70 n. 300.


Saluti,

Le Segreterie Nazionali


FILT-CGIL  
C. Settimelli




FIT/CISL  
(M. Diamante)




UILTRASPORTI  
M. Verzari



SLA CISAL  
R. Moroni



UGL Viabilità e Logistica  
P. Avella



Prot.n. p 77662 CI

Roma, 14 marzo 2019

Spett. Segreterie Nazionali  
FILT-CGIL  
FIT-CISL  
UILTRASPORTI  
SLA CISAL  
UGL VIABILITA' E TRASPORTI

Loro sedi

Oggetto: Invio istanza interpello all'Agenzia delle Entrate.

Come anticipatoVi nel corso dell'incontro svoltosi in data odierna nel quadro delle trattative per il rinnovo del C.C.N.L. Autostrade e Trafori, Vi rimettiamo in allegato copia dell'istanza di interpello inoltrata alla Direzione Regione Lazio dell'Agenzia delle Entrate sul tema della natura reddituale o meno della contribuzione dovuta a EBINAT dalle Società concessionarie di autostrade e trafori.

In attesa di acquisire la risposta dell'Agenzia, Federreti e Fise Acap hanno convenuto di dare indicazione alle rispettive Società aderenti che, a partire dal versamento trimestrale previsto per il prossimo mese di aprile, le stesse in via provvisoria, fino a diversa indicazione:

- accantonino la quota trimestrale di contribuzione dovuta all'Ente;
- comunichino correlativamente a EBINAT l'importo contributivo accantonato e la relativa forza media trimestrale, secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento dell'Ente (art. 3, lettera B).

Federreti e Fise Acap si riservano di dare tempestiva informazione degli sviluppi dell'iniziativa attivata.

Cordiali saluti.

(Luigi Maresca)



(Giancarlo Cipullo)



Allegato

Prot.n.p 77638

Roma, 14 marzo 2019

Spett. Agenzia delle Entrate  
Via Canton, 10  
00144 ROMA

Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, Legge n. 212 del 2000.

Le sottoscritte associazioni datoriali **FEDERRETI** [federreti@epec.it](mailto:federreti@epec.it) e **FISE ACAP** [fise@pec.fise.org](mailto:fise@pec.fise.org) nelle persone del dott. Vincenzo Dettori, Presidente Rappresentante Legale di **FEDERRETI**, del sig. Anselmo Calò, Presidente Rappresentante Legale di **FISE**, del sig. Paolo Bragato, Presidente di **FISE ACAP**, visto il mandato ricevuto, come previsto al par.2.1.1. della circolare n. 9/E/2016 di codesta spettabile Agenzia, dalle seguenti Società:

**FEDERRETI**

Autostrade per l'Italia S.p.A.

**FISE ACAP**

Argentea Gestioni S.c.p.a.  
Ativa S.p.A.  
Autostrada dei Fiori S.p.A.  
Autostrada del Brennero S.p.A.  
Autovie Venete S.p.A.  
Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.  
Cav S.p.A.  
Milano Serravalle–Milano Tangenziali S.p.A.  
Salt S.p.A.  
Satap S.P.A.  
Sav S.p.a  
Sitaf S.p.A.  
Sitrasb S.p.A.  
Società di Progetto Brebemi S.p.A.  
Strada dei Parchi S.p.A.  
Teem S.p.A.

**espongono il seguente caso concreto**

## DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Le associazioni datoriali FEDERRETI e FISE ACAP, rappresentanti le Società concessionarie di autostrade e trafori e stipulanti con le OO.SS. Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Sla Cisl, Ugl viabilità e logistica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Società medesime, in ottemperanza all'art. 48 dell'accordo di rinnovo 4.8.2011, attualmente rubricato come art. 56 del CCNL 29.7.2016 (v. testo allegato), hanno convenuto di costituire l'Ente Bilaterale Nazionale delle società concessionarie di Autostrade e Trafori – EBINAT.

Come noto, l'art. 2, comma 1, lett. h) del decreto legislativo n. 276 del 2003, definisce in linea generale gli Enti bilaterali come *“organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.”*

Si tratta di strutture organizzative portatrici di interessi reciproci e caratterizzate da una composizione bilaterale degli organi, che impone una gestione paritaria fra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Tali strutture possono svolgere una articolata gamma di attività e servizi, secondo quanto previsto in sede di contrattazione collettiva.

Il contratto collettivo costituisce la fonte primaria di regolazione e indirizzo dell'ente bilaterale, connotato sotto il profilo del modello giuridico della struttura organizzativa, da una “pluralità morfologica”. Alle Parti è lasciata ampia autonomia nella individuazione del modello giuridico mediante il quale esercitare le attività di cui sopra.

In linea con le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. h) del citato D. Lgs. n. 276 del 2003, l'art. 56 del CCNL (rubricato “ENTE BILATERALE”) per il personale dipendente da Società Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori ha previsto la costituzione di un Ente Bilaterale Nazionale con il compito di svolgere le seguenti attività:

- *analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;*
- *interventi a favore del personale, la cui prestazione richieda autorizzazione alla guida di mezzi, a cui sia stata sospesa e ritirata la patente di guida e per effetto di tale situazione subisce riflessi negativi sulla retribuzione;*
- *interventi di sostegno al reddito nella gestione delle crisi aziendali per figure specifiche;*
- *riqualificazione professionale;*
- *verifica e monitoraggio dell'andamento sulla stabilità occupazionale;*
- *promozione di studi e ricerche relativi alle materie della salute e sicurezza con iniziative che consentano alle aziende di formare i lavoratori e contemporaneamente di ridurre i premi INAIL;*

- tutte le materie che le Parti decideranno di inserire, valutando anche l'opportunità di far confluire materie e competenze già proprie dagli organismi bilaterali previsti dal contratto collettivo nazionale.

Di conseguenza, per volontà delle parti stipulanti, in linea con le disposizioni contenute nel richiamato art. 56 del CCNL, è stato costituito, con atto notarile del 30.10.2012 (v. testo allegato), Ebinat, un ente non commerciale non riconosciuto con sede in Roma, in via del Poggio Laurentino 11b - CAP 00144, CF 97722850589, avente le seguenti finalità:

- a) iniziative di welfare, quali ad esempio: stipula di polizze assicurative per "premorienza" e "long term care" (LTC); integrazione del reddito in caso di congedi parentali maternità/paternità; premialità scolastiche; ecc.;
- b) interventi di sostegno economico nel quadro di eventuali accordi aziendali di incentivazione all'esodo per specifiche figure professionali, che possano anche favorire percorsi di ricambio generazionale, con particolare riguardo ai lavoratori divenuti inidonei;
- c) formazione per qualificazione o riqualificazione professionale, ove non finanziabile da Fondi interprofessionali;
- d) formazione, ricerche, indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro, anche ai fini di convenzioni con Inail;
- e) formazione, iniziative, ricerche, indagini in materia di pari opportunità, violenza di genere e molestie nei luoghi di lavoro;
- f) ogni altra attività individuata dalle fonti istitutive negli accordi di rinnovo del ccnl o deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

In attuazione della disciplina contrattuale, lo Statuto e il Regolamento dell'EBINAT ne definiscono la natura paritetico-bilaterale, individuando:

- nelle imprese che applicano il CCNL di categoria, i soggetti tenuti al finanziamento dell'Ente;
- nella platea dei lavoratori, e dei loro familiari, cui si applica il CCNL di categoria e delle imprese di cui sopra, i potenziali beneficiari delle attività dell'ente;
- il carattere mutualistico che governa l'accesso alle possibili attività/prestazioni, modificabili e/o integrabili ad opera delle parti stipulanti o dell'Assemblea straordinaria.

A partire da questi elementi, le parti stipulanti hanno definito lo Statuto dell'EBINAT, individuandone gli organi direttivi e gli indirizzi in materia di patrimonio, gestione, esercizio e bilancio, cui ha fatto seguito l'approvazione del Regolamento di funzionamento di EBINAT (v. testi allegati).

In base allo Statuto, i soci di EBINAT sono esclusivamente le parti stipulanti FEDERRETI e FISE ACAP e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL, UGL viabilità e logistica. I componenti degli Organi direttivi di EBINAT (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei conti) sono scelti e nominati pariteticamente dalle rispettive parti stipulanti, che, pertanto, condividono la *governance* dell'Ente.

Come si evince dalla lettura dello Statuto, le aziende e i dipendenti non hanno alcun ruolo nel governo e nella gestione di EBINAT, essendo soltanto i potenziali beneficiari delle attività e delle prestazioni effettuate dall'Ente. Lo Statuto e il Regolamento di EBINAT non comprendono alcuna previsione che qualifichi i lavoratori dipendenti come "aderenti" o "iscritti", ovvero portatori certi di un diritto a fruire di particolari prestazioni/servizi.

Il sostentamento dell'Ente (v. art. 4 dello Statuto) è ad esclusivo carico delle società che applicano il CCNL di categoria.

Con cadenza trimestrale, le suddette società versano a EBINAT l'ammontare della contribuzione complessiva dovuta per il trimestre precedente, determinata convenzionalmente moltiplicando il contributo di 21 euro per la "forza media" del trimestre di competenza e non già in funzione del numero puntuale dei lavoratori in forza.

Per "forza media" del trimestre si intende il numero medio di unità lavorative – di qualsiasi categoria legale e/o di qualsiasi livello inquadramentale – presenti in azienda nel corso del trimestre immediatamente precedente al mese del versamento, tenuto conto di instaurazioni, cessazioni e/o sospensioni del rapporto di lavoro e compresi i lavoratori "stagionali", a tempo determinato e a tempo parziale, calcolati in proporzione alla prestazione effettiva (cfr. Regolamento di funzionamento, art. 3, lettera B).

Sulla base di quanto esposto, appare evidente che la descritta modalità di calcolo della contribuzione a EBINAT, legata alla numerosità media dei lavoratori nel trimestre precedente al versamento, limita alla sola modalità di determinazione convenzionale del contributo la relazione tra tale contributo – quantificato in 21 euro trimestrali – e il singolo lavoratore; ancora più evidente l'assenza di un qualsiasi collegamento certo tra "teste" dei lavoratori presenti in azienda nel suddetto trimestre e "teste" dei lavoratori suscettibili di beneficiare in futuro delle prestazioni attivate da EBINAT.

Le prestazioni dell'Ente ben potranno, infatti, andare a beneficio di soggetti neoassunti (e dunque non presenti in azienda al momento della determinazione dell'ultima contribuzione versata) così come è ben possibile che lavoratori presenti in azienda al momento della determinazione e del versamento della contribuzione, anche per lunghi periodi, non rientrino tra i beneficiari dei servizi e delle attività prestatati ovvero siano *medio tempore* cessati dal servizio.

Come chiaramente evidenziato, il sistema di accesso alle potenziali prestazioni rese da EBINAT è dunque fondato su un concetto di puro mutualismo tra lavoratori, così che il contributo – quando versato all'Ente – non possa in alcun caso essere qualificato quale elemento retributivo in capo al singolo lavoratore. Tanto è vero che le attività di EBINAT, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h) del decreto legislativo n. 276 del 2003, dal CCNL e dallo Statuto dell'Ente bilaterale, non necessariamente si traducono in prestazioni di Welfare ed anzi, il più delle volte, riguardano aspetti organizzativi della vita aziendale (si vedano le attività indicate ai punti c), d), e) f)) dello Statuto di EBINAT) che coinvolgono i lavoratori dipendenti.

Sulla base di tale premessa, la lettura della risposta resa da codesta Agenzia all'interpello n. 24/2018 ha indotto le scriventi Associazioni a presentare l'istanza di interpello sulla disciplina fiscale applicabile alla contribuzione versata a EBINAT dalle imprese, nel convincimento che la citata risposta riguardi una fattispecie diversa da quella di EBINAT.

Nella richiamata risposta n. 24/2018, l'Agenzia delle entrate ha affermato la tassabilità del contributo erogato dall'impresa all'Ente bilaterale quale reddito in natura in capo al dipendente, e il conseguente assoggettamento di tale contributo a ritenuta da parte del sostituto d'imposta.

L'affermazione dell'Agenzia si è basata evidentemente sul postulato dell'esistenza di un sinallagma contrattuale tra contributo versato dall'impresa all'Ente bilaterale e prestazione resa dal

l'Ente bilaterale al lavoratore. Del tutto diversa è la situazione per EBINAT, per il quale, come dimostrato, tale sinallagma invece non sussiste: i contributi versati a EBINAT, come precedentemente illustrato, sono convenzionalmente determinati sulla base del numero medio dei lavoratori presenti nell'impresa nel trimestre precedente a quello del versamento del contributo, ma non è affatto detto che le prestazioni che EBINAT renderà in futuro andranno a vantaggio dei lavoratori presenti in azienda al momento in cui si determina la contribuzione. Il contributo non garantisce pertanto alcuna certa utilità al dipendente, né immediata né futura; quindi non vi sono ragioni per sostenerne la rilevanza quale reddito di lavoro.

Oltre a ciò, si rileva sotto un profilo sistematico che affermare la rilevanza del contributo a EBINAT quale retribuzione immediata per il singolo dipendente solleverebbe evidenti problemi di doppia imposizione all'atto dell'erogazione di eventuali prestazioni tassabili.

Attesa la specificità di EBINAT e l'impossibilità di ricondurne l'operatività alla fattispecie oggetto della citata risposta n. 24/2018, le scriventi associazioni datoriali FEDERRETI e FISE ACAP chiedono di acquisire il parere dell'Agenzia delle entrate sulla disciplina applicabile alla contribuzione che le imprese versano a EBINAT; ciò al fine di indicare, alle imprese interessate, gli indirizzi cui attenersi in punto di adempimenti e comportamenti fiscali conformi alle vigenti disposizioni di legge.

In concreto, viste le caratteristiche della contribuzione erogata a EBINAT e la dimostrata assenza di una correlazione necessaria tra la forza lavoro fotografata ai fini della determinazione convenzionale della contribuzione dovuta a EBINAT e i dipendenti che potranno beneficiare delle prestazioni rese da EBINAT, le scriventi Associazioni propongono la seguente soluzione interpretativa in ordine alla disciplina fiscale gravante sulla suddetta contribuzione:

- a) nella fase di erogazione del contributo a EBINAT da parte delle imprese, questo contributo non può considerarsi tassabile quale reddito di lavoro in capo ai singoli dipendenti. Tale contributo, infatti,
  1. utilizza come criterio di calcolo convenzionale il valore medio trimestrale dell'organico in servizio al solo scopo di garantire, alle imprese eroganti, una modalità di computo uniforme;
  2. non entra mai nella disponibilità del dipendente, confluendo in un'indistinta massa finanziaria a disposizione dell'Ente per i suoi fini statutarî e non già in una posizione individuale specifica e identificabile come accade per i Fondi Pensione Integrativi;
  3. non attribuisce ai lavoratori il diritto ad alcuna certa prestazione, presente o futura;
  
- b) nella fase dell'erogazione delle eventuali prestazioni da EBINAT ai dipendenti o ai loro familiari, per verificarne la non imponibilità in capo ai medesimi occorrerà invece verificare se si tratti di prestazioni rientranti o meno nelle fattispecie escluse dal reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 2, del TUIR.

Le sottoscritte associazioni datoriali FEDERRETI [federreti@epec.it](mailto:federreti@epec.it) e FISE ACAP [fise@pec.fise.org](mailto:fise@pec.fise.org) ritengono pertanto che il caso descritto debba essere risolto nel modo seguente:

- il contributo versato a EBINAT dalle società associate a FEDERRETI e FISE ACAP non può essere considerato reddito in capo ai dipendenti, in mancanza di un rapporto sinallagmatico, e dunque non deve essere assoggettato a ritenuta;

- le prestazioni che EBINAT rendesse a favore dei dipendenti, in conformità al contratto collettivo, al Regolamento e allo Statuto, sarebbero imponibile in capo al dipendente (e conseguentemente assoggettabili a ritenuta), laddove non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 51, comma 2, del TUIR.

#### CONSIDERATO CHE

- l'attività di EBINAT e le modalità di determinazione del contributo dovuto a EBINAT dalle imprese appaiono diverse rispetto a quelle dell'Ente bilaterale già oggetto della risposta ad interpello n. 24/2018 rilasciata da codesta Agenzia;
- sussistono, pertanto, obiettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina fiscale cui assoggettare le fattispecie sopra esposte;
- tali condizioni pongono la necessità di un riscontro da parte di codesta Agenzia;

#### le SCRIVENTI chiedono

a codesta Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 212/2000 e del D.M. n. 209/2001, di fornire il proprio orientamento circa la corretta interpretazione delle disposizioni tributarie applicabili ai casi illustrati.


Si prega di comunicare la risposta ai seguenti recapiti: FEDERRETI- Via Antonio Nibby, 20 – 00161 Roma, [federreti@federreti.it](mailto:federreti@federreti.it); FISE ACAP – Via del Poggio Laurentino, 11 – 00144 Roma, [fise@pec.fise.org](mailto:fise@pec.fise.org).

Come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, resta inteso che, qualora non ricevano risposta entro il termine di cui all'art. 11 della L. n. 212/2000, FEDERRETI e FISE ACAP ne daranno formale comunicazione alle rispettive società perchè si attengano alle indicazioni associative.

**FEDERRETI**

Il Presidente


(dott. Vincenzo Dettori)



**FISE**

Il Presidente


(sig. Anselmo Calò)



**FISE ACAP**

Il Presidente

(sig. Paolo Bragato)



#### Si allegano:

- 1) CCNL art. 56
- 2) Statuto - Atto costitutivo
- 3) Regolamento di funzionamento
- 4) Attribuzione Codice Fiscale
- 5) Prospetto di sintesi
- 6) Mandati Società